CAMERA DEI DEPUTATI N. **6407**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 5 ottobre 2000

(Relatore: **CALZAVARA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 settembre 1999 (v. stampato Senato n. 4100)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FASSINO)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6407 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

CALZAVARA, *Relatore*

ALLEGATO

La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la procedura di ratifica ed esecuzione, costituisce il frutto di un necessario e reciproco contemperamento di interessi.

L'intenso impegno profuso dalle parti contraenti riflette, tra l'altro, l'importanza politica della Convenzione stessa per i benefici che ne potranno trarre gli investitori italiani che al momento operano in Senegal sprovvisti di uno strumento di regolamentazione dei rapporti fiscali.

Relativamente agli aspetti tecnici, i quali assumono particolare rilevanza nel contesto della Convenzione, va anzitutto rilevato, in via generale, che essa ha un campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio di reciprocità, la tassazione del patrimonio.

Inoltre, la sua struttura ricalca gli schemi più moderni di convenzioni analoghe accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, essa è limitata alle imposte sul reddito in vigore nei due Paesi.

Pertanto, tra le imposte considerate figurano, per l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5 della Convenzione, la definizione recepita nel testo convenzionale ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi stipulati dall'Italia successivamente all'entrata in vigore della riforma tributaria del 1973. In proposito, è appena il caso di segnalare che per i cantieri di costruzione e di montaggio, a differenza di quanto previsto dal modello OCSE, si considera verificata l'ipotesi della « stabile organizzazione » se la loro durata oltrepassa i sei mesi.

Trattasi, questa, di ipotesi prevista nel modello di convenzione ONU tra i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo e già accettata dall'Italia in taluni altri accordi della specie.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15 ove, per aversi la tassabilità di tali redditi nel Paese di prestazione dell'attività, nel primo caso vengono considerati i criteri della base fissa, mentre nel secondo caso, relativo ai redditi di lavoro subordinato, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, sono previsti gli usuali criteri:

a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o

da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19) sono imponibili soltanto nello Stato da cm provengono i redditi.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente, abbia la nazionalità di detto Stato e non ne sia divenuto residente al solo scopo di rendervi i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

L'articolo 20 (professori ed insegnanti) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività nell'interesse pubblico per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti o apprendisti (articolo 21).

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8) sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Il trattamento convenzionale riservato a dividendi ed interessi, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è caratterizzato dalla facoltà per lo Stato della fonte di prelevare, rispettivamente, un'imposta che non ecceda il 15 per cento del loro ammontare lordo. Per quanto concerne i soli interessi, da parte italiana è stata ottenuta la totale esenzione alla fonte allorché:

il debitore ditali interessi sia il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale, oppure,

il beneficiario degli interessi sia il Governo di uno Stato contraente od un suo ente locale, ovvero un ente, organismo o istituto finanziario interamente posseduto da tale Governo o ente locale, oppure,

il beneficiario degli interessi sia un qualsiasi altro ente, organismo o istituto finanziario e gli interessi in questione derivino da mutui o prestiti effettuati in applicazione di specifici accordi intergovernativi.

Il limite di ritenuta fissato e l'esenzione prevista per gli interessi di natura pubblica realizzano un trattamento indubbiamente soddisfacente per l'Italia in relazione ai possibili sviluppi degli investimenti italiani in Senegal.

In materia di canoni (royalties), per i quali resta valido il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, è stata prevista, quale compromesso finale, la ritenuta alla fonte del 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains* (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è, a grandi linee, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di « beni immobili », se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 23), in armonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le convenzioni già negoziate, anche con il Senegal è stato adottato il metodo dell'imputazione ordinaria.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 24), alla procedura amichevole (articolo 25) ed allo scambio di informazioni (articolo 26) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie sin qui conclusi dal nostro Paese.

La Convenzione è stata corredata da un protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Così delineati i punti più salienti della Convenzione di cui trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni spiegheranno i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.

In considerazione dell'importanza che assume la pattuizione convenzionale e dell'opportunità che i rapporti fiscali italo-senegalesi ricevano al più presto una più consona e completa regolamentazione, se ne raccomanda il più sollecito *iter* parlamentare.

CALZAVARA, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIUO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-6407A
Lire 500